DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA UOC AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

n. 11 del 11 settembre 2025

Oggetto: **T.T.+ALTRI C/ ASUR MARCHE – CORTE DI APPELLO DI ANCONA – SEZIONE LAVORO R.G. N. 328/2017- SENTENZA N. 28 DEL 27/02/2019; CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO R.G. 25339/2019 SENTENZA n. 18553/2024 del 08/07/2024 – PAGAMENTO SPESE DI LITE.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

VISTA la determina n. 1833/AST_AN del 28/11/2023 (atto di conferimento delega)

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro – con sentenza n. 28/2019 del 27/02/2019 - RG 328/2017 - ha disposto:
   "A- la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, elimina la condanna dell'A.S.U.R. al pagamento della indennità omnicomprensiva dell'ultima retribuzione globale di fatto per le posizioni di T.T., T.N., Z. V., C. F. e P. D. per dette posizioni – confermata nel resto la sentenza impugnata – dichiara compensate le spese di ciascun grado di giudizio;
   B- respinge l'appello per le posizioni S.S., B.A., C.I. e D.F.S. e condanna la appellante a rimborsare a costoro le spese del grado in ragione di euro 3.500,00 per compensi professionali oltre IVA, rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense;
   C- Dispone che copia della sentenza sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti delle Marche.".

3. di dare atto che la Corte di Cassazione– Sezione Lavoro – con sentenza n. 18553/2024 del 07/06/2024 - RG 25339/2019 ha disposto:
   "La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale;
   condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge."

4. Di dare atto che a seguito della condanna di cui alle anzidette pronunce l'Ast di Ancona è tenuta a corrispondere ai Sigg. B.A., C.I., P.D. e D.F.S. la somma complessiva di Euro 9.170,00 di cui € 4.186,00 per spese legali liquidate in sentenza dalla Corte di Appello di Ancona– Sezione Lavoro, n. 28/2019 del 27/02/2019 per il giudizio di secondo grado, ed € 4.984,00 per spese legali liquidate in sentenza dalla Suprema Corte Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, n. 18553/2024 del 07/06/2024 per il giudizio di legittimità.

5. di prendere atto, pertanto, della anzidetta Sentenze della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019, della Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024, e di dare esecuzione alle stesse mediante il pagamento in favore di:
   - B.A., dell'importo di € 2.292,50, di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024;
   - C.I., dell'importo di € 2.292,50, di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024;
   - P.D. dell'importo di € 2.292,50, di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024;
   - D.F.S. dell'importo di € 2.292,50, di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024.

6. di dare atto che la spesa complessiva, di cui alla presente determina, pari a complessivi € 9.170,00 è da imputarsi al conto economico n. 0202030103 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" del bilancio AST AN anno di competenza.

7. di trasmettere, conseguentemente, la presente Determina all'UOC Organizzazione Risorse Umane e Politiche del Personale per gli adempimenti conseguenti.

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico Aziendale a norma dell'Art. 39 della L.R. N. 19 del 08/08/2022.

IL Dirigente

(Dott.ssa Cristina Arzeni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(UOC AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO)

Normativa di riferimento

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;
- L.R. n. 19 del 08/08/2022 recante: "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Determina n. 535/DG del 24/07/2015 recante: "Ufficio Legale dell'Asur Marche. Recepimento e approvazione regolamento aziendale";
- DGRM n. 1718 del 19/12/2022 recante: "Adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) e DGRM 1385/2022";
- DGRM n, 1839 del 30/12/2022 recante: "Articoli 39, 42, 43 e 44 della legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 – Indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale sanitaria e approvazione schema di convenzione per lo svolgimento delle attività a valenza regionale".

Motivazione:

I sig.ri T.T., S.S., T.N., B.A., Z.V., C.I., C.F., P.D. e D.F.S., con ricorso, proposto nel 2015, innanzi al Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, iscritto al R.G. n. 1491/2015, hanno chiesto all'adito giudice la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno, adducendo di essere stati assunti dall'Asur Marche (ora Ast Ancona) con contratti a tempo determinato con causali generiche e per periodi superiori a trentasei mesi.

Il Tribunale di Ancona, con Sentenza n. 287/2017 del 14/06/2017, ha così disposto:

" 1) in parziale accoglimento del ricorso proposto, dichiara illegittima l'apposizione del termine ai contratti stipulati tra i ricorrenti e la convenuta e per l'effetto, condanna l'Asur Marche a corrispondere a: T.T. 7,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; a S.S. 6.5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; a T.N. 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; a B.A., 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; a Z.V. 7,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; a C.I. 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; a C.F. 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; a P.D. 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; a D.F.S. 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla pronuncia al saldo;

2) rigetta per il resto il ricorso;

3) compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l'Asur Marche a rifondere ai ricorrenti la residua metà che liquida in € 4.190,00 di cui €190,00 per esborsi ed €4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge."

L'Asur Marche ha impugnato la sentenza n. 287/2017 del 14/06/2017 del Tribunale di Ancona, innanzi alla Corte di Appello di Ancona con gravame iscritto al R.G. n. 328/2017 chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 28/2019 del 27/02/2019, ha così disposto:

"A- la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, elimina la condanna dell'A.S.U.R. al pagamento della indennità omnicomprensiva dell'ultima retribuzione globale di fatto per le posizioni di T.T., T.N., Z.V., C.F. e

P.D., e per dette posizioni – confermata nel resto la sentenza impugnata – dichiara compensate le spese di ciascun grado di giudizio;
B- respinge l'appello per le posizioni S.S., B.A., C.I. e D.F.S. e condanna la appellante a rimborsare a costoro le spese del grado in ragione di euro 3.500,00 per compensi professionali oltre IVA, rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense;
C- Dispone che copia della sentenza sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti delle Marche.".

La sentenza della Corte di Appello di Ancona presentava un errore materiale, sia nella motivazione che nel dispositivo, per aver il giudice compreso il nominativo del Sig. P.D. nel novero dei soggetti stabilizzati e il nominativo di S.S. tra i soggetti non stabilizzati. Al fine della correzione dell'errore materiale, e quindi ai fini della corretta indicazione del Sig. P.D. tra i soggetti non stabilizzati e il Sig. S.S. tra i soggetti stabilizzati, gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso in revocazione innanzi alla Corte di Appello di Ancona iscritto con R.G. n. 301/2019.

L'errore materiale è stato corretto con la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 29/2020 del 03/03/2020, che ha così disposto:
"*A- La Corte, in accoglimento del ricorso in revocazione elimina la condanna dell'A.S.U.R. al pagamento della indennità omnicomprensiva dell'ultima retribuzione globale di fatto per la posizione di S.S.;*
B - Respinge l'appello per la posizione della parte appellata P.D.; ferme nel resto le statuizioni della sentenza oggetto di revocazione;
C - Dispone la compensazione delle spese del giudizio di revocazione.".

L'Asur Marche ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 28/2019, che veniva iscritto al Ruolo Generale con il n. 25339/2019.

Il Giudizio di legittimità si è concluso con la sentenza n. 18553/2024 del 07/06/2024 che ha così disposto:
"La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge."

Dato atto che a seguito della condanna di cui alla lettera B del dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Ancona– Sezione Lavoro, n. 28/2019 del 27/02/2019 l'Ast di Ancona è tenuta a corrispondere ai Sigg. P.D., B.A., C.I. e D.F.S. la somma di Euro 4.186,00 per spese di lite liquidate in sentenza per il giudizio di Appello.

Dato atto che a seguito della condanna di cui alla sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, n. 18553/2024 del 07/06/2024 l'Ast di Ancona è tenuta a corrispondere ai Sigg. B.A., C.I., P.D. e D.F.S. la somma di Euro 4.984,00 per spese di lite come liquidate in sentenza per il giudizio di legittimità.

Per quanto sopra esposto si rende necessario dare esecuzione alla Sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019, e alla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro n.

18553/2024 del 07/06/2024 per l'importo complessivo di **€ 9.170,00** mediante il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle spese di lite di seguito indicate:

- P.D., di € 2.292,50 di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024;
- B.A., di € 2.292,50 di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024;
- C.I. di € 2.292,50 di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024;
- D.F.S. di € 2.292,50 di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024.

La copertura della spesa derivante dal presente atto è contabilizzata nel conto economico 0202030103 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" del bilancio AST AN anno di competenza.

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone al direttore della U.O.C Affare Generali e Contenzioso, l'adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di dare atto che la Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro – con sentenza n. 28/2019 del 27/02/2019 - RG 328/2017 - ha disposto:
   "A- la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, elimina la condanna dell'A.S.U.R. al pagamento della indennità omnicomprensiva dell'ultima retribuzione globale di fatto per le posizioni di T.T., T.N., Z. V., C. F. e P. D. per dette posizioni – confermata nel resto la sentenza impugnata – dichiara compensate le spese di ciascun grado di giudizio;
   B- respinge l'appello per le posizioni S.S., B.A., C.I. e D.F.S. e condanna la appellante a rimborsare a

costoro le spese del grado in ragione di euro 3.500,00 per compensi professionali oltre IVA, rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense;

C- Dispone che copia della sentenza sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti delle Marche.".

3. di dare atto che la Corte di Cassazione– Sezione Lavoro – con sentenza n. 18553/2024 del 07/06/2024 - RG 25339/2019 ha disposto:

   "La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale;

   condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.".

4. Di dare atto che a seguito della condanna di cui alle anzidette pronunce l'Ast di Ancona è tenuta a corrispondere ai Sigg. B.A., C.I., P.D. e D.F.S. la somma complessiva di Euro 9.170,00 di cui € 4.186,00 per spese legali liquidate in sentenza dalla Corte di Appello di Ancona– Sezione Lavoro, n. 28/2019 del 27/02/2019 per il giudizio di appello, ed € 4.984,00 per spese legali liquidate in sentenza dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, n. 18553/2024 del 07/06/2024 per il giudizio di legittimità.

5. Di prendere atto, pertanto, della anzidetta Sentenze della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019, della Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024, e di dare esecuzione alle stesse mediante il pagamento in favore di:
   - B.A., dell'importo di € 2.292,50, di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024;
   - C.I., dell'importo di € 2.292,50, di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024;
   - P.D. dell'importo di € 2.292,50, di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024;
   - D.F.S. dell'importo di € 2.292,50, di cui € 1.046,50 quale quota parte per le spese legali del giudizio di secondo grado come da sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - n. 28/2019 del 27/02/2019 ed € 1.246,00 quale quota parte per le spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro n. 18553/2024 del 07/06/2024.

6. Di dare atto che la spesa complessiva, di cui alla presente determina, pari a complessivi € 9.170,00 è da imputarsi al conto economico n. 0202030103 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" del bilancio AST AN anno di competenza.

7. Di trasmettere, conseguentemente, la presente Determina all'UOC Organizzazione Risorse Umane e Politiche del Personale per gli adempimenti conseguenti.

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico Aziendale a norma dell'Art. 39 della L.R. N. 19 del 08/08/2022.

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Stefania Manoni)

ALLEGATI

Nessuno